

D.D.G.



3 LUG 2021

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Visto e assunto	definitivo	di €	2292,25
definitivo	provvisorio	N.	218
definitivo	provvisorio	cap.	75
definitivo	provvisorio	es.	2021

Scheda n. _____
Per l'esecuzione _____
Palermo, il _____
Il Responsabile della Regione _____

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24/11/11, con la quale le competenze dell'Istituto vengono estese all'olio e la denominazione viene mutata in Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il D.P.R.S. n. 464/Serv. I/S.G. del 6 agosto 2020 con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che il medesimo ha assunto le predette funzioni il 22 marzo 2021;

VISTA la delibera presidenziale n. 3 del 25 marzo 2021 con la quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del predetto Dirigente Generale;

VISTA la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente – esercizio 2021/23

VISTA la controversia insorta tra questo Istituto e la Banca Farmafactoring Spa a seguito della notifica da parte di quest'ultima, dell'atti di citazione del 16 dicembre 2020 dinanzi al Tribunale di Palermo;

RITENUTO di dover resistere giudizialmente avverso le sopradette pretese attoree;

RITENUTO di doversi quindi costituire avverso quanto dedotto nel sopracitato atto di citazione;

RITENUTO altresì di dover procedere al conferimento del correlativo incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in tema di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del sopracitato D. Lgs;

VISTE in proposito le Linee Guida n. 12/18 approvate dall'Anac con delibera n 906 del 24 ottobre 2018;

RITENUTO di dover far riferimento, al riguardo, al costituito albo degli Avvocati dell'Ente, ed al correlativo regolamento, di cui alla delibera consiliare n. 19 del 20 novembre 2020;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al conferimento del predetto incarico stante l'imminente udienza di comparizione delle parti fissata per il 15 settembre p.v. e l'altrettanto imminente periodo feriale;

RITENUTO pertanto, stante detta urgenza ed ai sensi di quanto previsto all'art. 5, sub. 4, dal vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, di provvedere all'affidamento dell'incarico in questione all'Avv. Dario Milana con studio in Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G (CIG ZF3326BBC8);

VISTA in proposito la nota I.R.V.O. n. 6102 dell'8 giugno 2021 ed il correlativo riscontro della predetta professionista del 9 luglio 2021 con il quale, tra l'altro, sulla base dei minimi dei vigenti parametri forensi ulteriormente ridotti del 30%, viene quantificato il compenso da corrisondersi al medesimo in complessivi ed omnicomprensivi € 2.292,25 comprensivi di cpa

DECRETA

- di conferire, per le causali di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione all'atto di citazione del 16 dicembre 2020 proposto da Banca Farmafactoring Spa dinanzi al Tribunale di Palermo;

, all'Avv. Dario Milana con studio in Palermo, Via XII Gennaio n. 1/G (CIG ZF3326BBC8);

- di impegnare, a tal fine, la complessiva ed omnicomprensiva somma di € 2.292,25 comprensiva di cpa, con correlativa imputazione al cap. 75 – bilancio di previsione IRVO 2021/23;

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per le P.A.



Il Direttore Generale
Dr Gaetano Aprile

~~U.O. Segreteria Organi Istituzionali
Dr Vincenzo Barletta~~

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui al D. Lgs. n. 118/11, è stato effettuato con esito positivo.

U.O. Contabilità e bilancio
Dr.ssa Emilia Mule'

Emilia Mule'

LMS
STUDIO LEGALE

TRIBUNALE DI PALERMO
ATTO DI CITAZIONE

NELL'INTERESSE DI:

PARTE ATTRICE: BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona dei Procuratori dott. Andrea Benettin, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 1[^] agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (doc. 1), e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 1[^] agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S - paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it), Giovanni Gomez Paloma (C.F.: GMZGNN71D24F839R - giovanni.gomez@lcgpec.it) e Giuseppe Cardona (C.F.: CRDGPP88R04H224Q - giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec presenti nel Reginde:

- paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it
- giovanni.gomez@lcgpec.it
- giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it

NEI CONFRONTI DI

PARTE CONVENUTA: ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (C.F.: 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), Via Libertà, 66 - CAP 90143 - pec: direzione.irvos@messaggipec.it, con domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: 80027950825), con sede in Palermo (PA), Via Valerio Villareale, 6 - CAP 90141 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

LMS
STUDIO LEGALE

SOMMARIO

1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO	2
2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 17.325,49. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPONENTE BFF	4
3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE	6
4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE	6
5. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12: IMPORTO PARI AD € 2.440,00	7
6. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE DI PARTE CONVENUTA, DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI CUI AL PUNTO 2 - INTERESSI PARI AD € 208,79	8
7. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLE NOTE DEBITO	10
8. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12 IN RELAZIONE ALLE FATTURE PER SORTE CAPITALE IL CUI TARDIVO PAGAMENTO HA GENERATO GLI INTERESSI DI MORA OGGETTO DELLE NOTE DEBITO: IMPORTO PARI AD € 1.680,00	11

1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO

Banca Farmafactoring S.p.A. ("BFF") instaura il presente giudizio al fine di ottenere la condanna dell'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (C.F.: 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), Via Libertà, 66 – CAP 90143 ("parte convenuta") al pagamento dei seguenti crediti, dei quali BFF è divenuta titolare in virtù di

LMS
STUDIO LEGALE

contratti di cessione *pro soluto* stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati a parte convenuta:

- i.* € 17.325,49 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Telecom Italia S.p.A., Enel Energia S.p.A., Olivetti S.p.A. ed Eni Gas e Luce S.p.A. e analiticamente indicate nell'elenco che si produce *sub doc.* 3;
- ii.* gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
 - "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto *sub doc.* 3 (colonna "Data Scadenza") - sino al saldo;
- iii.* gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
 - nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- iv.* € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 61 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- v.* € 208,79 a titolo di ulteriori interessi di mora - ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto *ii* - in quanto maturati a

LMS
STUDIO LEGALE

causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto *i*.
Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le "Note Debito Interessi" che si producono *sub* doc. 4 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce *sub* doc. 5;

vii. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

viii. € 1.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 42 fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

**2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 17.325,49. LA RELATIVA
CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPOLENTE BFF**

2.1. Come sopra rilevato, i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a BFF nei confronti di parte convenuta oggetto del presente giudizio ammontano ad € 17.325,49 e sono portati dalle fatture emesse dalle summenzionate società e riportate nell'elenco prodotto *sub* doc. 3.

In tale elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: *i*) nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a BFF (colonna "Cod. Identificativo

L M S
STUDIO LEGALE

Cedente"), *ii*) numero, *iii*) data di emissione, *iv*) data di scadenza, *v*) importo originario, *vi*) importo residuo.

2.2. Tali fatture:

- sono state emesse dalle summenzionate società a titolo di corrispettivo di forniture oppure di prestazioni di servizi erogate in favore di parte convenuta e
- sono state cedute dalle summenzionate società all'esponente BFF mediante i contratti di cessione dei crediti che sono stati redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e che sono stati notificati a parte convenuta.

Si precisa sin d'ora che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi.

2.3. In qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, BFF è pertanto legittimata a chiedere – e con la presente domanda chiede – la condanna della parte convenuta al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale.

2.4. L'intimazione volta ad ottenerne il pagamento è rimasta infruttuosa.

* * *

Fermo restando quanto sopra, solo per mero scrupolo, in via subordinata BFF avanza sin d'ora domanda di condanna di parte convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Ciò in quanto la parte convenuta ha pacificamente usufruito delle forniture e dei servizi erogati dalle summenzionate società fornitrici-cedenti, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per la predetta sorte capitale.

* * *

3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE

BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione con i quali è stata ceduta la sorte capitale.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto *sub doc. 3* (colonna "*Data Scadenza*") – sino al saldo.

* * *

4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

* * *

5. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DELL'IMPORTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12: IMPORTO PARI AD € 2.440,00

In virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 2.440,00 per il mancato pagamento delle n. 61 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.

Al riguardo si rileva quanto segue:

- l'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che *"al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito"*,
- tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 (doc. 6) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – *sub art. 6* – dispone che *"Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR"*,
- l'Unione Europea, in riscontro alle "FAQS" formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo *"è dovuto per ciascuna fattura non pagata"* (doc. 7). Infatti:
 - a fronte della specifica richiesta: *"what is included in the fixed sum of € 40?" ("cosa è compreso nella somma prefissata di € 40?)"*,

LMS
STUDIO LEGALE

- l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: *"this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 for invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late"* (*"la somma prefissata di € 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di € 40 per ciascuna fattura . La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l'importo di € 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito"*).

* * *

6. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO, DA PARTE DI PARTE CONVENUTA, DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI CUI AL PUNTO 2 – INTERESSI PARI AD € 208,79

BFF è, altresì, creditrice nei confronti della parte convenuta dell'importo di € 208,79 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui al punto 2 (sorte capitale oggetto del presente giudizio) – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.

Si ribadisce che tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le *"Note Debito Interessi"* prodotte *sub* doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 5.

LMS
STUDIO LEGALE

A ciascuna Nota Debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale:

- sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse le Note Debito),
- quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati:
 - il nominativo della società che l'aveva emessa,
 - l'importo,
 - la data di emissione e di scadenza,
 - la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale,
 - la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale,
 - il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale,
 - il tasso di interesse di mora,
 - quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.

Si precisa inoltre quanto segue:

- le società fornitrici indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito hanno ceduto a BFF le fatture per sorte capitale dalle medesime emesse nei confronti di parte convenuta (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito), mediante i contratti di cessione parimenti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati a parte convenuta,
- con i medesimi contratti di cessione, le predette società hanno ceduto a BFF anche i relativi interessi di mora,

- in virtù di tali contratti di cessione, BFF era, dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, era altresì legittimata all'emissione delle Note Debito a titolo di interessi di mora,
- parte convenuta ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture,
- tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

BFF ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo a titolo di interessi di mora.

Si rileva, inoltre, che parte convenuta non ha contestato alcuno dei predetti elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

7. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLE NOTE DEBITO

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito.

Ciò in quanto, come risulta dalle Note Debito, alla data di notifica del presente atto gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono scaduti da oltre sei mesi.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

L M S
STUDIO LEGALE

* * *

8. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12 IN RELAZIONE ALLE FATTURE PER SORTE CAPITALE IL CUI TARDIVO PAGAMENTO HA GENERATO GLI INTERESSI DI MORA OGGETTO DELLE NOTE DEBITO: IMPORTO PARI AD € 1.680,00

Per le medesime ragioni svolte *sub* paragrafo 5, BFF ha, altresì, diritto – sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

Come risulta dai dettagli di calcolo allegati a ciascuna Nota Debito, le fatture tardivamente pagate dalla parte convenuta che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono 42.

Di conseguenza, l'importo complessivamente dovuto a BFF ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, ammonta ad € 1.680,00.

* * *

Per tutte le ragioni sopra esposte, BANCA FARMAFACTORING S.P.A., come sopra rappresentata e difesa,

CITA

l'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (C.F.: 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), Via Libertà, 66 – CAP 90143 – pec: direzione.irvos@messaggipec.it, con domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: 80027950825), con sede in Palermo (PA), Via Valerio Villareale, 6 – CAP 90141 – pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it – a comparire avanti al Tribunale di Palermo all'udienza del 15 settembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi

LMS
STUDIO LEGALE

almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, o di quella eventualmente differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 4 c.p.c. o di quella che verrà fissata ai sensi dell'art. 168 *bis* comma 5 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e che, non comparendo, la causa verrà trattata nella sua legittima dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

- **IN VIA PRINCIPALE:** per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO al relativo pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A.:
 - I. € 17.325,49 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 3;
 - II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
 - *"determinati nella misura degli interessi legali di mora"* ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna *"Data Scadenza"*) – sino al saldo;

LMS
STUDIO LEGALE

- III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
- nella misura "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- IV. € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 208,79 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni *sub II* – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni *sub I*;
- VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
- nella misura "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- VII. € 1.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 42 fatture il cui tardivo pagamento

LMS
STUDIO LEGALE

da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;

- IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per:
 - sorte capitale,
 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
 - *"determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e*
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
 - nella misura *"degli interessi legali di mora"* ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;

LMS
STUDIO LEGALE

- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
 - nella misura "*degli interessi legali di mora*" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
- **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:** per l'eventualità in cui parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca Farmafactoring S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*;
- **IN OGNI CASO:** con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% *ex D.M. n. 55/14*, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Andrea Benettini;
- 2) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Lorenza Prati;
- 3) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
- 4) Note Debito Interessi;

LMS
STUDIO LEGALE

- 5) elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi;
- 6) Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011;
- 7) FAQs relative alla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 e riscontro fornito dall'Unione Europea.

* * *

Si dichiara che il valore del procedimento è pari ad € 21.654,28 oltre ulteriori interessi ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 237,00 oltre ad € 27,00 di marca.

* * *

Milano, 16 dicembre 2020

avv. Paolo Bonalume

avv. Giovanni Gomez Paloma

avv. Giuseppe Cardona

PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti dott. Andrea Benettin e avv. Lorenza Prati, in qualità di procuratori di Banca Farmafactoring S.p.A. muniti degli occorrenti poteri, deleghiamo a rappresentare e difendere Banca Farmafactoring S.p.A. nel presente procedimento nei confronti di ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO ed in ogni grado e fase successiva, nella fase prodromica all'esecuzione e nell'esecuzione, in ogni conseguente procedimento anche incidentale, gli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, conferendo loro, in via disgiuntiva, ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di intimare il pagamento, di esigere, di transigere, di rinunciare agli atti, di accettare la rinuncia agli atti, di quietanzare e di chiamare in causa terzi, di proporre domanda riconvenzionale, di intimare testimoni, nonché di farsi sostituire da altro procuratore e di nominare o sostituire procuratori e/o domiciliatari.


Si elegge domicilio nello studio degli stessi (LMS Studio Legale) in Milano, Corso Magenta 84, conferendo ai nominati difensori anche la facoltà di eleggere diverso domicilio.

Si dichiara che Banca Farmafactoring S.p.A. è stata informata:

- ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge;
- ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

PER BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

Il Procuratore – dott. Andrea Benettin



Il Procuratore – avv. Lorenza Prati



Sono autentiche

avv. Paolo Bonalume



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21.01.94 N. 53

Io sottoscritto avv. Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con studio in Milano, corso Magenta 84, nella mia qualità di difensore di BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c. all'atto di citazione, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, i seguenti allegati:

- Atto di citazione, documento nativo "PDF" contenente l'atto di citazione nei confronti di
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
- Procura alle liti, copia informatica per immagine contenente la procura alle liti conferita da Banca Farmafactoring S.p.A. al sottoscritto avv. Paolo Bonalume

A:

- **ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO** (C.F.: 00262110828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo (PA), Via Libertà, 66 – CAP 90143 – all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.irvos@messaggipec.it estratto dall'Indicepa.gov.it, in allegato al presente messaggio PEC inviato dall'indirizzo mittente paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it iscritto nel Reginde
- **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO** (C.F.: 80027950825), con sede in Palermo (PA), Via Valerio Villareale, 6 – CAP 90141 – all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Reginde, in allegato al presente messaggio PEC inviato dall'indirizzo mittente paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it iscritto nel Reginde

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata per l'introduzione del giudizio nell'interesse di Banca Farmafactoring S.p.A. nei confronti di ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

ATTESTO

- che il file allegato denominato Atto di citazione, dal sottoscritto digitalmente sottoscritto, è l'originale informatico predisposto dal sottoscritto;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 che il file allegato denominato Procura alle liti, contenente la procura alle liti conferita da Banca Farmafactoring S.p.A. al sottoscritto avv. Paolo Bonalume per il giudizio, è copia conforme all'originale analogico dal quale è stata estratta.

Milano, 16 dicembre 2020

avv. Paolo Bonalume

Firmato digitalmente

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
via di Palermo 6/10 - Ragusa Sicilia

Pa. n°
Pensione
Cognome e Nome
Allegati n°
Il Responsabile

90142 PALERMO
Via Libertà 68
Tel. 091 6178111 - Fax 091 547870
www.irvo.it
e-mail: direzione.vino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvo@messaggipec.it
Codice fiscale 00267110936
Partita IVA 00341180920

OGGETTO:
Controversia Banca Farmafactoring Spa/I.R.V.O.
Atto di citazione del 16.12.2020

Preg.mo
Avv. Dario Milana
Via XII Gennaio n. 1/G
90100 - Palermo

La presente per informarLa che è intendimento dell'Ente conferirLe l'incarico di rappresentare e difendere questo Istituto in relazione all'atto di citazione indicato in oggetto, e che qui si acclude in copia, proposto da Banca Farmafactoring Spa.

Si rivolge pertanto invito, ove interessato, a far cortesemente pervenire preventivo di spesa onnicomprensivo ed al lordo della r.a. quantificato, a norma del vigente regolamento relativo al conferimento degli incarichi agli iscritti all'albo degli Avvocati dell'Ente, in relazione ai minimi dei vigenti parametri ridotti del 30% unitamente all'autodichiarazione, di cui all'accluso modello, debitamente sottoscritta e corredata da valido documento d'identità nonché a copia della polizza assicurativa professionale in corso di validità.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione ed in attesa di un sollecito cenno di riscontro, porgo

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. Gaetano Aprile

*Per via
Palermo 8/7/2021
Dario Milana*

8/7/2021

STUDIO LEGALE

Avv. Dario Milana
Avv. Renato Culmone
Avv. Fabrizia Giunta
Avv. Giuseppe Giunta

Via XII Gennaio n° 1/G
90141 PALERMO
Tel. 091/589706
e-mail: dariomilana@virgilio.it

Spett.le
IRVOS
Via Libertà, 66
90143 PALERMO

OGGETTO: IRVOS / BANCA FARMACTORING s.p.a.

Riscontro la Vs. del 7 giugno e in allegato Vi rimetto il preventivo di spesa, autodichiarazione, copia carta d'identità e copia della polizza assicurativa professionale. .

Distinti saluti.

Palermo, 09.07.2021

Avv. Dario Milana



AVV. DARIO MILANA
Via XII Gennaio n°1/G
90141-Palermo
P.I.: 04225390824

PALERMO 8 luglio 2021

Spett.le
IRVOS
Via Libertà , 66
90143 PALERMO
P.I. 00261280820

PARCELLA PRO-FORMA

Oggetto: *Giudizio IRVOS / Banca Farmafactoring*

Onorari (minimi)	€	2.738,00	+
Spese Generali	€	410,70	+
Sconto 30%	€	944,61	-
TOTALE	€	2.204,09	=
C.P.A. (4%)	€	88,16	+
IMPONIBILE	€	2.292,25	=

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015.
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. n. 190/2014.

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a DABIO MILANA, nato/a PAVANO il 2/5/67 residente in PAVANO,
Via SAN SEBASTIANO, n. 16 codice fiscale: MLNDIAG7002423R, in qualità di
singolo professionista/titolare/componente dello studio associato _____, con studio
in PAVANO via SAN SEBASTIANO n. 1/9 Via _____ n. _____
.....telefono: 031589206 fax: 0317850071, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- a) di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- d) di non essere destinatario di sentenze di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati del Foro di PAVANO al n. 2895 da 26 anni.
- f) di non trovarsi in conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'IRVO;
- g) di non aver assunto nei cinque anni precedenti alla istanza, incarichi da terzi contro l'IRVO;
- h) non essere destinatario di sentenze di condanna, con sentenze passate in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con sentenza definitiva nell'esercizio della propria attività professionale;
- l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- n) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
- o) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);

p) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è alla l.r. 20 novembre 2008, n. 15 s.m.L, anche per l'eventuale subappaltatore, consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto; a tale scopo comunica:

1. che i dati del conto corrente unico dedicato sono i seguenti:

- Istituto bancario/Società Poste Italiane BANCA SICA
 - Agenzia VIA SANNA CRISTINA - PALERMO
- 'IBAN IT3470326805607000673006500

2. che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono:

Il sig. _____, cod. fise. _____, nella qualità
Di _____; Il sig. _____, cod. fise. _____, nella qualità
di _____;


q) di non trovarsi in relazione di parentela o affinità, o situazione di convivenza o frequentazione abituale con dirigenti e dipendenti dell'IRVO coinvolti nel procedimento di incarico o nella sua esecuzione ai sensi del Codice di comportamento dell'IRVO (pubblicato sul sito www.irvos.it, sez. Amministrazione trasparente);

r) che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 165/01 e s.m.i., non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o non ha conferito incarichi ad ex dipendenti Irvo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei propri confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto;

Il sottoscritto autorizza l'IRVO al trattamento dei propri dati personali, secondo le vigenti disposizioni di legge ed il Regolamento U.E. n.679/2016 (General Data Protection regulation – G.D.P.R.), ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Si allega:

Palermo 8 Luglio 2021

(Firma professionista/associato)




Allegare copia documento d'identità in corso di validità

Cognome **MILANA**
 Nome **DARIO**
 Nato il **25 1967**
2960
 (atto n. **01391**)
 a **PALERMO**
 Città di nascita **ITALIANA**
 Residenza **PALERMO**
 Via **S. SEBASTIANO N. 16**
 Stato civile **---**
 Professione **AVVOCATO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **181**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari *********



Firma del Emittente
PALERMO **11.7.2015**
 Imprimatur del **U. SINDACO**
 (anche sindaco)
AV 7722963





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità
Patrimoniale - RCTO - Infortuni ex lege
ai sensi del DM 22/09/2016

FRONTESPIZIO

POLIZZA n. ICNF000001.063055 che sostituisce la polizza n. ICNF000001.041898

Relativa alla proposta n. 0000145013

Intermediario: Aon Spa - Cod. 0270

Contraente/Assicurato: DARIO MILANA

Sede legale: VIA VIA DODICI GENNAIO, 1G, 90141 PALERMO (PA)

C.F./P.IVA: MLNDRA67E02G273R

Periodo di durata polizza: dalle ore 24.00 del 30/11/2020 alle ore 24.00 del 30/11/2021

Frazionamento: Unico

Formazione del premio:

Rc Professionale:

Premio Imponibile	260,13
Imposte (22,25%)	57,88
Totale lordo Rc Prof.	318,01

Infortuni ex lege:

Premio Imponibile	40,47
Imposte (2,5%)	1,00
Totale lordo Infortuni	41,47

Premio Lordo totale:

359,48

L'Assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione (che forma parte integrante della documentazione di polizza) di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., specificatamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza di responsabilità civile Professionale per avvocati - Responsabilità Patrimoniale-RCTO - Infortuni ex lege come indicati nel modulo di adesione stesso.

LA SOCIETÀ
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Mano Jaleau

La presente polizza è emessa in nr. 3 originali a Milano.

Il premio di 359,48 è stato incassato il

22/12/2020 L'incaricato

Jaleau

SEZIONE RC PROFESSIONALE

Attività esercitata in forma di: **individuale**

Assicurati addizionali con P.IVA personale
(se richiesta estensione in sede di sottoscrizione): **come da tabella sotto riportata**

Massimale RC Professionale: **1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**

Franchigia per attività ordinaria : **0,00**

Condizioni particolari aggiuntive:

- | | |
|---|------------|
| A) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore Legale/Membro di Organo di Vigilanza: | attiva |
| C) Responsabilità Amministrativo/Contabile: | non attiva |
| D) Cyber Liability: | attiva |

Franchigie per Condizioni particolari aggiuntive (se attivate):

Franchigia Condizione particolare aggiuntiva A): **come da clausola presente nel testo**

Franchigia Condizione particolare aggiuntiva C): **come da clausola presente nel testo**

Franchigia Condizione particolare aggiuntiva D): **come da clausola presente nel testo**

Estensione territoriale: **Mondo intero esclusi USA e Canada**

Data di Retroattività: **illimitata**

Elenco Assicurati addizionali con P.IVA personale:

Sezione RC professionale			
ELENCO ASSICURATI			
#	NOME E COGNOME	PARTITA IVA	FATTURATO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			